

Dichiarazioni**Dichiarazioni del Contraente**

Il Contraente dichiara che:

- 1) nessun Assicurato è affetto da: epilessia, alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività diagnosticata dal test H.I.V., sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sindromi organico-cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidei. La sopravvenuta in corso di contratto delle affezioni di cui al presente punto (per A.I.D.S. il momento in cui viene diagnosticata), costituisce aggravamento del rischio e pertanto comporta l'applicazione dell'art. 1898 del Codice Civile;
- 2) nessun Assicurato soffre, ha sofferto di gravi malattie ed è affetto da infermità o difetti fisici;
- 3) nessun Assicurato è assicurato per i medesimi rischi di cui alla presente polizza;
- 4) per nessun Assicurato sono stati annullati in seguito a sinistri precedenti contratti infortuni o malattie. Eventuali casi non rientranti nei precedenti punti 2) - 3) e 4) sono stati da lui dichiarati e riportati in polizza.

Attuali coperture assicurative

Il Contraente dichiara che al momento dell'emissione del presente contratto non sono in vigore coperture assicurative stipulate con altre Compagnie di assicurazione per i medesimi rischi garantiti dalla presente polizza.

Precedenti sinistri

Il Contraente dichiara che nel triennio precedente l'emissione di questo contratto non si sono verificati sinistri causati da eventi in relazione ai rischi descritti dalla presente polizza.

Il Contraente dichiara altresì che non sono state annullate in seguito a sinistri, precedenti coperture assicurative in corso per i medesimi rischi garantiti dalla presente polizza.

Condizioni di Assicurazione

Sommario

1

Definizioni

2

Condizioni Generali di assicurazione

3

Condizioni Generali che regolano l'assicurazione R.C.

Condizioni di Assicurazione**1****Definizioni**

Ai sottostanti termini si attribuisce il seguente significato:

Apparecchio VDS: l'aeromobile costruito per il volo da diporto o sportivo come definito dalle norme vigenti ed in particolare dalla L. 106/85 e relativo regolamento di situazione.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Beneficiario: gli eredi dell'Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte.

Certificato d'assicurazione: il documento che attesta l'esistenza dell'assicurazione di R.C.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Corpo: l'apparecchio come sopra definito escluso il "gruppo motopropulsore".

Franchigia: l'importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell'Assicurato.

Giacenza: il periodo in cui l'apparecchio VDS non è in volo, come di seguito definito.

Gruppo motopropulsore:

- a) per gli apparecchi VDS ad ala fissa: ciascun motore completo degli accessori e di tutte le parti necessarie al suo funzionamento ad esso direttamente collegate, comprese le protezioni, eventuali eliche e radiatori;
- b) per gli apparecchi VDS ad ala rotante: ciascun motore completo degli accessori e di tutte le parti necessarie al suo funzionamento ad esso direttamente collegate; l'insieme del rotore principale e relativa trasmissione; l'insieme del rotore anticoppia e relativa trasmissione; con l'intesa che ognuno di denti insieme costituisce un gruppo separato.

Inabilità Temporanea: la perdita temporanea a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle sue ordinarie attività.

Invalidità Permanente: la perdita definitiva a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Passeggero: ogni persona imbarcata sull'apparecchio diverso dal pilota.

Perdita totale: il danno che si verifica quando l'apparecchio VDS è perduto o è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone richiesta altrove, né l'apparecchio VDS può essere trasportato in luogo dove siano tali mezzi; si ha altresì perdita totale quando l'apparecchio VDS si presume perduto.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per l'assicurazione.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: l'Impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici.

Condizioni di Assicurazione

Volo: l'utilizzo di un apparecchio VDS dal momento in cui i motori sono accesi ai fini del rullaggio o dell'effettivo decollo fino al momento in cui l'apparecchio VDS è al suolo e i suoi motori sono completamente fermi; per gli apparecchi VDS sprovvisti di motore, il periodo che intercorre tra l'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo, per quanto riguarda il passeggero il periodo di trasporto del passeggero mediante vellivolo inclusi imbarco e sbarco.

2

Condizioni Generali Comuni di Assicurazione

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La presente assicurazione copre i rischi, descritti in Polizza, derivanti dallo svolgimento dell'attività dichiarate, a condizione che l'utilizzo degli apparecchi sia effettuato nell'ambito dei limiti e nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dalle norme vigenti, e/o comunque, di quanto previsto nella scheda ultraleggero.

Art. 2 - Limiti territoriali

- 2.1 L'assicurazione vale entro i limiti geografici dell'Europa e dei Paesi mediterranei, nonché entro i limiti territoriali della Giordania, delle Isole Canarie e di Madera e tra detti Paesi e territori con esclusione dei Paesi rientranti in provvedimenti d'embargo decretati dal Consiglio di Sicurezza dell'O.N.U..
- 2.2 L'assicurazione tuttavia vale anche al di fuori di detti limiti territoriali nei casi in cui l'apparecchio ne sia uscito per causa di forza maggiore, fatta comunque salve le esclusioni previste nelle precedenti normative.
- 2.3 Valgono comunque e sempre le limitazioni territoriali per i "Rischi Guerra", previste alle Condizioni Speciali RC, Danni e Infortuni.

Art. 3 - Danni esclusi

La Società non risponde:

- 3.1 dei danni, delle perdite, degli indennizzi verificatisi in occasione di:
 - a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
 - b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
 - c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
 - d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
 - e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo ed uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
 - f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'apparecchio VDS in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da persone che agiscono senza il consenso del Proprietario;

La Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l'apparecchio VDS si trova fuori del controllo del Proprietario a causa di uno degli eventi menzionati al presente punto 3.1. L'apparecchio VDS si riterrà nuovamente sotto il controllo del Proprietario a partire dal momento in cui verrà a lui restituito.

- 3.2 dei danni, delle perdite, degli indennizzi causati da:
 - a) presenza di amianto e/o da lavorazione di materiali contenenti questa sostanza o suoi derivati;
 - b) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - c) rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche;
- 3.3 dei danni, delle perdite, degli indennizzi occorsi in occasione di:
 - a) voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie.

Condizioni di Assicurazione

Art. 4 - Efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio

- 4.1 L'intero premio convenuto o, nel caso di premio rateato, la prima rata di esso devono essere pagati all'atto della conclusione del contratto; le rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite. L'avvenuto pagamento del premio deve risultare da regolari quietanze emesse dalla Società.
- 4.2 L'assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno indicati in Polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio.
- 4.3 Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza, ai sensi dell'art. 1901 cc, il diritto della Società al pagamento del premio.
- 4.4 Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla clausola di regolazione del premio.
- 4.5 Nel caso di perdita totale dell'apparecchio VDS assicurato, il rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 cc.

Art. 5 - Sostituzioni

- 5.1 La sostituzione nelle garanzie di un elemento di rischio con un altro avente le stesse caratteristiche sarà accordata, purché tale sostituzione non sia conseguente a sinistro con danni e/o spese a carico dell'Assicuratore.
- 5.2 La sostituzione non sarà accordata per gli elementi di rischio assicurati per un periodo inferiore a due mesi.
- 5.3 Un elemento di rischio immesso in garanzia in sostituzione di un altro non può, a sua volta, essere sostituito nel corso di durata della polizza.

Art. 6 - Inclusioni ed esclusioni di elementi di rischio

- 6.1 Il Contraente può richiedere:
- l'inclusione di nuovi elementi di rischio rispetto a quelli stabiliti in polizza;
 - l'esclusione di elementi di rischio già presenti in polizza.
- In entrambi i casi la Società dovrà valutare le richieste del Contraente e comunicare la propria accettazione o il proprio rifiuto.
- 6.2 Nel caso di inclusione in polizza di un nuovo elemento di rischio, il premio relativo sarà calcolato:
- a pro-rata temporis se l'inclusione avrà effetto fino alla scadenza della presente polizza;
 - sulla base delle seguenti percentuali del premio annuo se l'inclusione cesserà prima della scadenza della presente polizza:

Danni		RCTI - Infortuni	
Durata	Percentuale	Durata	Percentuale
Un giorno	5%	Un giorno	5%
Fino a 15 giorni	15%	Fino a 15 giorni	30%
Fino a 1 mese	20%	Fino a 1 mese	40%
Fino a 2 mesi	30%	Fino a 2 mesi	50%
Fino a 3 mesi	40%	Fino a 3 mesi	60%
Fino a 4 mesi	50%	Fino a 4 mesi	70%
Fino a 5 mesi	60%	Fino a 5 mesi	75%
Fino a 6 mesi	70%	Fino a 6 mesi	80%
Fino a 7 mesi	75%	Fino a 7 mesi	85%
Fino a 8 mesi	80%	Fino a 8 mesi	90%
Fino a 9 mesi	85%	Oltre 8 mesi	100%
Oltre 19 mesi	100%		

- 6.3 L'esclusione dalla polizza, prima della sua naturale scadenza, di un elemento di rischio, potrà essere accordata soltanto se l'elemento di rischio:
- si indenne da sinistro con danni e/o spese a carico dell'Assicuratore;

Condizioni di Assicurazione

b) sia assicurato per un periodo non inferiore a dodici mesi.

Il premio relativo al periodo di copertura effettivamente prestato sarà calcolato in base alle percentuali per garanzie di durata minore di un anno previste al precedente art. 6.2 punto b).

Art. 7 - Premio complementare

Se uno o più apparecchi VDS sono assicurati per un periodo di tempo inferiore all'anno e sono colpiti da sinistro si conviene quanto segue. Qualora tale sinistro comporti pagamento di indennizzo e/o spese a carico della Società per un importo superiore al premio annuo dovuto, il Contraente è tenuto a corrispondere per tale aeromobile un premio complementare pari alla differenza tra l'intero premio annuo e quello già corrisposto.

Art. 8 - Mutamento della proprietà dell'apparecchio VDS

Se l'apparecchio VDS assicurato viene venduto a soggetto diverso da quello indicato in Polizza, l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza.

Art. 9 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c..

Art. 10 - Aggravamento - Diminuzione del rischio

- 10.1 Ogni aggravamento del rischio deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c..
- 10.2 Sono comunque considerate ipotesi di trasformazione e/o aggravamento le seguenti circostanze:
 - a) utilizzo dell'apparecchio da parte di piloti sprovvisti o non in regola con il prescritto attestato di idoneità al volo, o con esperienza di ore di volo inferiore a quella eventualmente prevista;
 - b) modifica delle caratteristiche dell'apparecchio.
- 10.3 Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla relativa comunicazione, ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di riscatto.

Art. 11 - Comunicazioni tra le Parti

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni del Contraente e/o dell'Assicurato devono essere fatte alla Società oppure all'Agenzia a cui è assegnata la polizza. Salvo esplicito piano contrario le comunicazioni della Società verranno inviate all'indirizzo del Contraente indicato nella polizza.

Art. 12 - Recesso dal contratto - Anticipata risoluzione

A) applicabile se l'Assicurato è un consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis c.c..

In tutti i casi di anticipata risoluzione, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, il premio imponibile pagato, in proporzione alla parte temporale di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, la Società rimborserà il premio imponibile pagato o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso, salvo quanto previsto dall'art. 4.3 delle Condizioni Generali Comuni che regolano l'Assicurazione in generale.

Art. 13 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 14 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione

14.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.

Condizioni di Assicurazione

14.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.

3

Condizioni Generali che regolano l'assicurazione R.C.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

- 1.1 La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali stabiliti in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti nella scheda ultraleggero, per:
 - morte e lesioni personali;
 - perdita, distruzione o danneggiamento di cose.
- 1.2 La Società risponde altresì, nei termini di cui al comma precedente, dei danni cagionati a terzi durante voli effettuati da persona diversa dall'Assicurato ed eventualmente anche contro la volontà di questi, salvo, in tal caso, la facoltà di rivalsa della Società verso l'autore del danno.
- 1.3 La Società risponde dei danni cagionati a terzi da pilota abilitato - poiché promosso al relativo esame - ma in attesa di ricevere la relativa certificazione.
- 1.4 La Società risponde dei danni causati da "colpa grave" dell'Assicurato e dei suoi dipendenti e preposti.
- 1.5 La Società risponde infine dei danni cagionati a terzi durante manifestazioni, raduni e gare. Quest'ultime sono comprese, purché le medesime siano organizzate secondo il codice FAI. Sono esplicitamente escluse le gare di velocità c.d. da "pilote a pioggia".
- 1.6 La Società risponde dei danni provocati a terzi da incendio dell'ultraleggero.
- 1.7 La Società risponde degli eventuali danni provocati a terzi dall'ultraleggero accidentalmente trascinato dal vento mentre si trova a terra.

Art. 2 - Assicurazione della responsabilità per danni cagionati a passeggeri e a terzi

La Società risponde, nei termini previsti dal precedente art. 1, dei danni cagionati:

- a) ai passeggeri durante il volo sugli apparecchi VDS;
- b) a terzi durante il volo e/o durante la giacenza degli apparecchi VDS.

Art. 3 - Persone non considerate terzi

3.1 Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro parente ed affine convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile così come modificato dal D.Lgs. 17/01/2003 n. 6 e successive modifiche e integrazioni, nonché delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- d) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

3.2 Qualora sia richiamato l'uso scuola, sono considerati terzi gli allievi tra loro.

3.3 Si precisa che non sono considerati terzi i piloti, i membri dell'equipaggio ed i loro familiari (vedere articolo 3.1 comma a) che precede) in quanto assicurabili contro gli Infortuni in base alla Sezione di polizza se richiamata.

3.4 Fermo restando il contenuto di leggi, norme e regolamenti inderogabili.

Art. 4 - Danni esclusi

Oltre alle esclusioni previste dall'art. 3 delle Condizioni Generali Comuni, la Società non risponde dei danni causati:

- a) da dolo dell'Assicurato e dei suoi dipendenti e preposti;

Condizioni di Assicurazione

- b) da apparecchi VDS non in regola con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio, o con le istruzioni del costruttore o senza che i prescritti brevetti e attestati di idoneità siano in regolare corso di validità, salvo quanto previsto sulla scheda ultraleggero e all'Art. 1.3 che precede;
- c) a cose che l'assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo e destinazione;
- d) da piloti e da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni.

Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

- 5.1 In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne denuncia scritta alla Società entro 3 giorni dal sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c..
- 5.2 La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.
- 5.3 L'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi inoltre alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, alla ricerca di un componimento amichevole.

Art. 6 - Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato

- 6.1 L'Assicurato decade da ogni diritto:
 - a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso;
 - b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.
- 6.2 Se l'inosservanza dell'obbligo di cui al punto 6.1 è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 7 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

- 7.1 La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
- 7.2 L'Assicurato è tenuto a pregare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivante dall'inadempimento di tali obblighi.
- 7.3 Sono a carico della Società le spese, sostenute per resistere all'azione promossa, contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
- 7.4 Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
- 7.5 La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

Art. 8 - Certificato di assicurazione

La Società rilascia all'Assicurato, ai sensi delle norme vigenti, un certificato di assicurazione comprovante le garanzie prestate.

Art. 9 - Deducibilità dell'indennità per infortunio

Qualora sussista un'assicurazione infortuni di volo stipulata con la Società dallo stesso Assicurato a favore del passeggero, la Società risponde dei danni alla persona del passeggero nei limiti dell'eventuale differenza tra il risarcimento dovuto a titolo di responsabilità e l'indennità spettante al danneggiato in base all'assicurazione infortuni di volo tenendo conto di tale circostanza nella determinazione del premio.

Art. 10 - Effetti verso i terzi danneggiati


Nei casi di responsabilità civile per danni causati a terzi e cose sulla superficie ci a seguito di urto o collisione in volo, la Società provvede a risarcire direttamente, ai sensi delle norme vigenti, il terzo danneggiato su richiesta di quest'ultimo.

La Società, in questi casi, entro i limiti di massimale indicati, non può opporre al terzo danneggiato le eccezioni derivanti dal presente contratto.

Condizioni di Assicurazione

Art. 11 - Rivalsa verso l'Assicurato

La Società, nei casi di responsabilità civile per danni causati a terzi e cose sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, ha azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato per le somme pagate al terzo danneggiato laddove, ai sensi di legge e di contratto, la Società stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.



Allianz Global Corporate & Specialty AG
Rappresentanza Generale per l'Italia di Allianz Global Corporate & Specialty AG - Sede Legale Konigstrasse 28,
80802 Monaco Germania Soc. autorizz. all'esecuzione dell'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita dal Bundesamt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) e sottoposta a vigilanza dell'ISVAP - Cap. Sociale Euro 27.792.613,00 i.v.
Sede Secondaria di Milano C.so Italia, 23 - Tel. (02)716.1 - Fax 02.716.5876 - CP/PIRE n. 0638520961



Allianz Global Corporate & Specialty AG

Rappresentanza Generale per l'Italia di Allianz Global Corporate & Specialty AG - Sede Legale: Kronenburgerstrasse 15,
8050 Muenchen Germany. Soc. con 100% di proprietà della Allianz Italia S.p.A. dalla quale ha ereditato tutti gli obblighi e diritti.
Rif. Risparmioassicurazioni.it/obblighi o copertura e riguardo alla SPA AP - Cap. Sociale Euro 27.192.41.318 I.R.

Questionario assicurativo Danni non Auto

Progetto N. 79949

I - Dati anagrafici Cliente

- Persona Fisica: Cognome e Nome _____
- Persona Giuridica: Ragione Sociale _____
- Località / Provincia / C.A.P. _____
- Codice fiscale / Partita IVA _____

II - Di cosa si occupa

- Persona Fisica:
 - lavoratore dipendente
 - lavoratore autonomo
 - studente
 - pensionato
 - disoccupato
 - altro _____
- Persona Giuridica :
 - attività commerciale
 - attività industriale
 - attività agricola
 - attività di servizi
 - associazione di volontariato
 - associazione di altro genere
 - altro _____

SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

III - Cosa intende assicurare:

- beni o valori di proprietà o non (Fabbricati,...)
- la propria persona e/o familiari e/o altri soggetti
- il proprio patrimonio per richieste di risarcimento per danni a terzi
- obbligazioni nei confronti di terzi
- oneri derivanti da contenziosi legali

SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

IV - La sua esigenza assicurativa deriva da un obbligo

- di legge
- contrattuale

SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

V - Le aree di rischio di cui al punto III sono già protette da altre polizze assicurative contratte con la nostra Compagnia o altre

SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	--------------------------

VI - E' consapevole del fatto che la copertura assicurativa può contrattualmente prevedere

- esclusioni e/o limitazioni
- scoperti e/o franchigie
- possibilità di rivalsa nei suoi confronti da parte dell'assicuratore

SI	<input type="checkbox"/>
SI	<input type="checkbox"/>
SI	<input type="checkbox"/>

VII - Su quale durata contrattuale è orientato

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| ■ inferiore all'anno | SI <input type="checkbox"/> |
| ■ annuale | SI <input type="checkbox"/> |
| ■ superiore all'anno | SI <input type="checkbox"/> |
| ■ polennale | SI <input type="checkbox"/> |

Confermo che la polizza testé sottoscritta è conforme alle mie esigenze assicurative quali risultano dalle risposte date al questionario precontrattuale.

Il Contraente
(o legale rappresentante)

Data _____

